



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROMA

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



AZIENDA ASL VITERBO
Centro Referente Regionale Amianto

ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ANALISI, RICERCA E FORMAZIONE IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA E DEI LAVORATORI

TRA

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma (C.F. 80187110582) rappresentata dal Dirigente Generale Ing. Adriano De Acutis, domiciliato per la carica presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma in Via Genova, 3/a - PEC: com.roma@cert.vigilfuoco.it – Tel. 06/46722300, di seguito anche semplicemente “**Comando VF di Roma**”).

E

L’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo (di seguito **ASL Viterbo**), con sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), Partita IVA 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal legale rappresentante ASL/VT Direttore Generale Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione DG n°26 del 27/02/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

PREMESSE

Considerato che:

- a. In conformità all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le pubbliche amministrazioni possono stipulare accordi per regolare la collaborazione nello svolgimento di attività di interesse comune, laddove queste risultino finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici di particolare rilievo.
- b. Il Comando VF di Roma e l’ASL Viterbo sono enti pubblici operanti su ambiti specifici di competenza in materia di tutela della salute pubblica, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ciascuno in conformità ai propri ruoli istituzionali.
- c. Le due parti intendono instaurare una cooperazione sistematica volta a realizzare obiettivi comuni, mediante attività tecniche, formative, operative e di studio, in particolare in riferimento al monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio amianto.

Premesso che:

- L'ASL Viterbo ospita il Centro di Riferimento Regionale Amianto (C.R.R.A.), istituito con le D.G.R. Lazio n. 10538/1995 e n. 5892/1998, struttura tecnico-scientifica con il compito di:
 - Supportare le UU.SS.LL. nella prevenzione e gestione del rischio amianto;
 - Individuare e caratterizzare le aree del territorio regionale contaminate da amianto;
 - Definire le priorità degli interventi di bonifica ai sensi delle normative vigenti (D.P.R. 8 agosto 1994; D.M. Salute 18 marzo 2008, n. 101).
- Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche attribuisce al Ministero dell'Interno, per mezzo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F), specifiche competenze nella promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli ambienti pubblici e ai contesti di rischio elevato.
- La Legge 27 marzo 1992, n. 257, dispone il divieto di utilizzo dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto, disciplinando al contempo le modalità per la gestione e bonifica dei siti contaminati e per la tutela della salute pubblica.
- Il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 stabilisce i criteri tecnici per la valutazione del rischio e la bonifica dei materiali contenenti amianto.

Visto che:

- Il Regolamento Europeo n. 1907/2006 (REACH) e il Regolamento Europeo n. 1272/2008 (CLP) classificano l'amianto come sostanza pericolosa, imponendo severe restrizioni per il suo uso e la sua gestione.
- Il Comando VF di Roma ha un ruolo fondamentale nella gestione di emergenze che coinvolgono siti contaminati da amianto, conformemente alle linee guida emanate dal Ministero dell'Interno.
- Entrambi gli enti riconoscono come obiettivo comune la salvaguardia della salute pubblica, dei lavoratori e della popolazione esposta a rischi derivanti dall'amianto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Le parti come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premesse

Le premesse al presente accordo di collaborazione formano parte integrante e sostanziale del presente atto tra le parti, come sopra costituite e rappresentate.

Articolo 2

Oggetto dell'accordo

Con il presente accordo, le Parti si impegnano a collaborare per la salvaguardia della salute pubblica e dei lavoratori, con un focus specifico sulla prevenzione e sul controllo del rischio derivante dall'esposizione all'amianto. L'obiettivo è migliorare la sinergia tra i due Enti, favorendo l'efficace svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, attraverso le seguenti azioni:

- a. **Sviluppo di un sistema integrato di gestione della sicurezza e della salute:** stesura di un protocollo che rispetti la normativa vigente, finalizzato a prevenire e controllare i rischi legati

all'esposizione all'amianto durante le operazioni di soccorso ed intervento da parte del personale appartenente al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

- b. **Elaborazione di procedure operative standard per la decontaminazione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):** definizione delle modalità per la decontaminazione dei D.P.I. contaminati da amianto, avvalendosi delle competenze tecniche e dei laboratori dell'ASL Viterbo.
- c. **Mappatura del territorio regionale per l'individuazione e censimento dei manufatti contenenti amianto (M.C.A.):** realizzazione di un censimento dei siti contenenti amianto sul territorio regionale, finalizzato a pianificare interventi di bonifica e gestione.
- d. **Promozione e organizzazione di attività formative specifiche:** Organizzazione di corsi di formazione ai sensi dell'art. 37, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, nonché attività mirate a sensibilizzare i lavoratori sui rischi dell'amianto e a promuovere l'adozione di misure preventive, con particolare attenzione agli ambienti operativi e agli interventi maggiormente esposti.

Articolo 3 Obblighi delle parti

1. Il Comando VF di Roma si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze professionali e risorse per il raggiungimento degli obiettivi comuni. In particolare, le attività di comune interesse includono:
 - a. La condivisione delle rilevazioni effettuate dal personale del C.N.VV.F. nell'ambito delle attività operative, attraverso la schedatura degli interventi nei quali si riscontra o si sospetta la presenza di materiali contenenti amianto (M.C.A.).
 - b. La prestazione di attività formative relative agli argomenti trattati nel presente accordo, a favore dell'ASL Viterbo. In queste attività formative sarà coinvolto il Comando VF di Roma, per il supporto alle competenze istituzionali.
2. L'ASL Viterbo, attraverso il laboratorio di Igiene Industriale e il Centro di Riferimento Regionale Amianto (C.R.R.A.), che è l'organo tecnico regionale deputato alla mappatura e alla bonifica delle aree interessate dalla presenza di amianto, si impegna a:
 - a. Condividere le analisi dei dati relativi alla mappatura della presenza di materiali contenenti amianto nella provincia di Roma, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 458/2007.
 - b. Organizzare corsi di formazione per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.), a livello centralizzato, condotti dal responsabile del C.R.R.A..
 - c. Rendere disponibile il laboratorio suddetto per eseguire analisi scientifiche e indagini sui campioni di materiale prelevati in situ e su campioni eseguiti sui D.P.I. del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco potenzialmente esposto durante le attività operative al rischio amianto, al fine di verificare la presenza di MCA.
 - d. Fornire le proprie competenze tecnico-giuridiche, nonché materiali e documentazione relativi alla gestione del rischio amianto, raccolti nel corso delle attività di mappatura e bonifica.
3. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento delle strutture del C.N.VV.F. e dell'ASL Viterbo.
4. Le attività dell'accordo potranno formare oggetto di intese di collaborazione tra ciascuna delle parti, tra altri Enti per tesi di laurea e tirocini formativi di cui le parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.

Articolo 4 **Cabina di regia**

1. Per il raggiungimento dei fini di cui al presente accordo è costituita una Cabina di regia paritetica, composta da quattro membri (due per ogni parte), designati rispettivamente dal Comando VF di Roma e dal legale rappresentante dell'ASL Viterbo.
2. La cabina di regia svolge funzioni di indirizzo delle attività previste dall'accordo e di valutazione dei risultati ottenuti.
3. I membri della cabina di regia si riuniscono con cadenza semestrale, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
4. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, indennità di alcun tipo.

Articolo 5 **Referenti**

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:
 - a. Per il Comando VF di Roma, l'Arch. Simone Fabro;
 - b. Per l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, il Dr. Angelo Carai o suo delegato.
2. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
3. I responsabili formuleranno con cadenza semestrale un rapporto relativo alle attività svolte.

Articolo 6 **Responsabilità**

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro eventualmente instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.
2. Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

Articolo 7 **Criterio di equivalenza economica e clausola di invarianza della spesa**

1. Ogni parte si impegna a svolgere le attività derivanti dal presente accordo ad esclusivo titolo gratuito.
2. Il presente protocollo, al quale non può applicarsi per la tipologia dello stesso il D.M.I. del 27/10/2015, rispetta comunque il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Inoltre dall'attuazione dello stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza Pubblica.

Articolo 8 **Attività speciali - modifiche**

1. Qualora siano individuate dai referenti di cui all'art. 5, "attività speciali" non previste nell'accordo, le medesime attività possono essere inserite in appositi atti aggiuntivi al presente accordo.
2. Negli atti aggiuntivi di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità, i metodi e le risorse necessarie per l'attuazione delle "attività speciali" in essi individuate.
3. Qualsiasi modifica ed integrazione del presente accordo, dovrà essere concordata tra le due parti e resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo, che entrerà in vigore tra le medesime, solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Articolo 9

Risultati

1. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà della Comando VF di Roma e dell'ASL Viterbo, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
2. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche, dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati nell'ambito del presente atto di collaborazione in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e alla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'accordo, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
2. Ciascuna Parte opererà come Titolare del trattamento per i dati personali raccolti autonomamente e, se necessario, come Responsabile del trattamento per i dati gestiti per conto dell'altra Parte, previa formalizzazione di un accordo specifico ai sensi dell'art. 28 del G.D.P.R.. Verranno adottate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati e tutelare i diritti degli interessati, quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati e opposizione, secondo quanto previsto dagli articoli 15-22 del G.D.P.R..
3. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità previste e comunque nel rispetto degli obblighi legali e contrattuali. Non saranno comunicati o trasferiti a terzi, salvo che per esigenze strettamente connesse all'attuazione dell'accordo, previo consenso dell'interessato o nei casi autorizzati dalla legge. Eventuali trattamenti ulteriori saranno svolti nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 11

Durata

Il presente accordo, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 24 mesi e potrà essere rinnovato con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nel presente accordo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

Articolo 12

Recesso

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. La parte che esercita tale facoltà deve contestualmente comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso.

Articolo 13

Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, co. 2, della L. 7 agosto 1990 n. 241, le eventuali controversie che

dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate in via esclusiva al T.A.R. Lazio.

Articolo 14 **Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si fa rinvio a quanto disposto nella normativa, anche sopravvenuta, comunitaria, nazionale e regionale applicabile.
2. L'accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 82/2005, come previsto all'art. 15, comma 2 bis della citata L. 241/90.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comando dei Vigili del Fuoco di Roma
Il Comandante

Ing. Adriano de Acutis
(firma digitale ai sensi di legge)

Per l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo
Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Simona Di Giovanni
(firma digitale ai sensi di legge)